

VERBALE

PRMESSO:

- CHE il 31.12.2018 è venuto in scadenza il contratto per lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione espletato da Marsh Spa a favore di questa Società;
- CHE il predetto servizio è essenziale per garantire a Pescara Energia S.p.a. una costante revisione ed implementazione delle coperture assicurative ed in particolare di quelle concernenti i rischi derivanti da Rc Patrimoniale, D&O, incendio, furto, responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale, etc., interessanti questa Amministrazione;
- CHE la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Azienda, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso, inoltre, perché l'area delle responsabilità si è molto ampliata, presentando aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- CHE l'apporto del broker, in assenza di professionalità interne, a supporto dell'Azienda è imprescindibile, in ragione delle competenze tecniche richieste, per le necessarie conoscenze del mercato assicurativo, inoltre, potendo autonomamente valutare e studiare le necessità della Società e di sottoporre alla medesima le migliori formule assicurative reperibili sul mercato, anche in rapporto ai costi da sostenersi, con il fine di perseguire una costante ottimizzazione delle risorse finanziarie e delle risorse umane;
- CHE, anche in ragione della complessità delle problematiche concernenti il contenuto delle polizze a copertura dei possibili rischi, è conveniente giovare della consulenza professionale di un broker che garantisca una periodica analisi, qualificazione e quantificazione delle tipologie di sinistro più ricorrenti, al fine di consentire a questa Società di individuarne le cause ed attuare gli opportuni rimedi, di prevenzione, di protezione ed eventuale neutralizzazione;

OSSERVATO CHE l'incarico in questione, pur rivestendo caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, si configura altresì come incarico professionale di fattispecie particolare basato anche sull'affidamento che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di un'attività connotata da un contenuto tecnico, (si veda in proposito la sentenza del TAR Pescara 397/2006);

CONSIDERATO CHE in materia di affidamenti diretti sotto i 40.000 euro, avviata con il c.d. "correttivo" al Codice Appalti, di cui al D.Lgs. 56/2017 prosegue l'inversione del trend applicativo della novella. Se infatti il precedente testo del Codice dei contratti pubblici prevedeva, all'art. 36 comma 2 lett. a), che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenisse, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, "*mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta*", l'odierna versione alleggerisce il carico per le Stazioni Appaltanti prevedendo che le stesse procedano tramite: "*affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*". Si veda in proposito Tar Molise che, con sentenza n. 533 del 2018 ha recentemente afferma: "in caso di importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione"

ATTESO CHE sulla base della precedente considerazione è stato richiesto a A.I.C. Broker srl, Via Nazionale, 518, Roseto Degli Abruzzi - TE, di esperire per conto di questa Società un'indagine conoscitiva di mercato sulle polizze in scadenza di questa Società, formulando un piano di razionalizzazione delle medesime con l'ottimizzazione dei costi e l'efficientamento di copertura dei rischi;

CONSIDERATO CHE:

in ragione del valore complessivo annuo dei premi pagati da questa società, per circa € 26.900,00 (rca 3.797 + D&O 3.423 + rcto 6.112 + all risks 11.100 + patrimoniale 2.450), l'eventuale agio che l'assicurazione dovrà garantire al broker, presumibilmente al 10%, anche con un affidamento triennale, non supera € 40.000,00.

RITENUTO CHE, sulla base dell'importo complessivo dell'affidamento, inferiore a € 40.000,00, è possibile procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSTATATO che il citato operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.L. Semplificazioni in vigore dal 15.12.2018;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

PRECISATO che la finalità del presente provvedimento è diretta ad incaricare un esperto - broker - per la stipula di coperture assicurative in favore di Pescara Energia s.p.a. ed in particolare di quelle concernenti i rischi derivanti da Rc Patrimoniale, D&O, incendio, furto, responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale, etc.; l'oggetto del contratto è l'acquisizione mediante affidamento diretto del servizio di che trattasi;

RITENUTO per le motivazioni dette di poter procedere all'affidamento diretto dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo triennale a decorrere dal 03 aprile 2019 e fino al 03 aprile 2022

VISTO il rilascio del CIG per la presente procedura Z267EC6F0

RICHIAMATA

la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

l'art. 1755 c.c., laddove, prevede che la provvigione è a carico delle due parti, ma ammette la possibilità di un patto diverso ed il giudice contabile (c. conti, lombardia, n. 1536/15.12.2004) ha avallato tale possibilità, evidenziando come l'entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie di assicurazione ai broker, viene compensata dal mancato versamento "pro quota" della provvigione all'agente assicurativo, senza che vi sia un riversamento sui premi.

TENUTO CONTO che il valore dell'incarico viene commisurato con il totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell'appalto, che sono a carico della Compagnia assicurativa e che dunque il valore stimato su base annua spettante al broker è abbondantemente inferiore ai limiti imposti per gli affidamenti diretti;

ACCERTATO CHE l'attività del Broker risulta essere, per questa Società, del tutto gratuita, poiché lo stesso viene remunerato dal mercato assicurativo, attraverso una provvigione compresa nel premio di polizza; tale remunerazione non modifica in alcun aspetto il premio (costo) che questa Società deve versare agli Assicuratori, poiché lo stesso risulta composto da più elementi, fra i quali: il premio puro, i caricamenti di gestione, i caricamenti di acquisizione (tra cui le provvigioni) e le imposte;

DELIBERA

di affidare, fino al 04 Aprile 2022, alla Società A.I.C. Broker Srl, con sede legale in Via Petrarca 6 - 64025 Pineto (TE), sede operativa in Via Nazionale 518 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), P.IVA 01747130670, iscritta con matricola n. B000323628 al Registro Unico degli Intermediari presso l' IVASS, l' incarico di consulenza professionale di Broker di Assicurazioni per l'ente Pescara Energia Spa

di approvare il disciplinare d'incarico allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che:

- la durata dell'incarico è dal 04 Aprile 2019 al 04 Aprile 2022 e non è rinnovabile tacitamente;
- l'attività di consulenza e servizio di brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico della Società, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per la Società, ai sensi dell' artt. 1755 e seguenti del c.c..

di demandare agli Uffici affinché rendano edotta la ditta affidataria in ordine alle disposizioni concernenti i principi e obblighi inseriti nel codice etico di Pescara Energia S.p.a., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.pescaraenergiaspa.it, LA CUI VIOLAZIONE COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL FORNITORE(si allega Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001) ;

di demandare inoltre agli Uffici per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;

di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Pescara Energia S.p.a ;

03/04/2019


L'Amministratore Unico
Pescara Energia SpA
L'AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Carlo Pirozzolo

ALLEGATO

DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno 03 del mese di aprile, presso la sede della Società Pescara Energia Spa, sita in Pescara, Via Michele Ciafardini,25 P.Iva 01777750686 con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Pescara Energia Spa (PE) P.Iva 01777750686 la quale agisce in luogo del suo rappresentante legale

E

A.I.C. BROKER SRL, con sede operativa in Roseto degli Abruzzi, Via Nazionale 518, partita IVA 01747130670, nella persona dell'Amministratore Delegato, Gianpaolo Torrieri, nato a Atri il 18/06/1977,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società A.I.C. BROKER SRL iscritta al Registro Unico degli Intermediari istituito presso l'IVASS si impegna ad espletare per l'Ente Pescara Energia Spa, l'incarico di cui al successivo Art. 1, alle condizioni sotto riportate:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di Broker d'assicurazione a favore della Società Pescara Energia SPA, come individuato dal Decreto Legislativo 209/2005 che ne disciplina la professione.

ART. 2 - PRESTAZIONI

La Società metterà a disposizione di Pescara Energia Spa la propria attività professionale per l'espletamento dell'oggetto dell'incarico indicato nell'articolo precedente, le cui prestazioni, qualora espressamente richieste dalla Società, contempleranno in via soltanto indicativa e non esaustiva:

- a) l'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione del rischio dell'attività facenti capo alla Società, che includa, sempre nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture assicurative;
- b) l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati della Società con conseguente formulazione di pareri

circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l'indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;

c) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati della Società e, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze della Società;

d) l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze della Società;

e) l'elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi il programma assicurativo, gli interventi effettuati e le indicazioni sulle strategie da attuare a breve, medio e lungo termine;

f) l'assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi, la predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e dei conseguenti contratti, nonché l'eventuale predisposizione, su richiesta dell'Ente, di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione;

g) la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente della Società;

h) la formazione e l'aggiornamento gratuito del personale incaricato della Società della gestione di tutte le attività inerenti le predette prestazioni in materia assicurativa, nonché la continua assistenza in favore dello stesso (es. fornitura di pubblicazioni, riviste specializzate, abbonamenti multimediali, analisi dei contratti, software gestionali, ecc.);

i) la tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Società;

j) la consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che la Società riterrà opportuno di sottoporre nel corso del servizio;

k) la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima;

l) l'assistenza al personale competente nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte della Società, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi).

Per quanto esposto ai punti precedenti, A.I.C. BROKER SRL presterà la propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dall'Ente a mezzo del personale appositamente individuato.

ART. 3 - DIVIETI

Al Broker è espressamente vietato:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Società;
- b) stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare la Società senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla è dovuto della Società al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La Società autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e la stessa si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente medesimo.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici preposti né può impegnare se non preventivamente autorizzato.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Società.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'attività, il Broker agirà esclusivamente in qualità di Broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute della convenzione.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Società.

La Società nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

La Società ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

IL Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- a) esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti della presente convenzione d'appalto e della proposta tecnica presentata all'Ente Pescara Energia Spa, con diligenza e nell'esclusivo interesse della Società;
- b) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- c) obbligo di mettere a disposizione della Società ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell'ISVAP e secondo legge.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE:

La Società si impegna ed obbliga a:

- a) comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 8 - PREROGATIVE DELL'ENTE

Resta di esclusiva competenza della Società:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate del Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita la Società;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della Società e, nei termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, provvedendo a trasmettere alla Società gli originali delle polizze opportunamente quietanzati. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Società e, pertanto, il mandato di pagamento predisposto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per la Società medesimo.

ART. 10 - ESCLUSIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

ART. 11 - FACOLTÀ DI REVOCA DA PARTE DELL'ENTE

La Società si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterare da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto. In caso di revoca dell'incarico per inadempienze contrattuali, al Broker potranno essere addebitati della Società gli oneri derivanti da azioni di rivalsa per danni conseguenti.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al Broker con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. In tali casi resta fermo il diritto della Società di ottenere il risarcimento dei danni.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 13 OBBLIGO DI RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01

La Società A.I.C. Broker Srl è a conoscenza che PESCARA ENERGIA S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. (parte contrattuale) aderisce ai principi di cui al già menzionato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

La Società A.I.C. Broker Srl manleva fin d'ora Pescara Energia S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della Società A.I.C. Broker Srl o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa".

ART. 13 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto sarà deferita al Foro di Pescara.

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: Art. 9 - Pagamento dei premi; Art. 10 - Esclusività e durata dell'incarico; Art. 11 - Facoltà di revoca da parte dell'Ente; Art. 14 - Foro competente.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Pescara , lì 03/04/2019